



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

C.F. 00354730392

SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE ED ECONOMICHE

Via Mura di Porta Serrata n. 11 - 48121 Ravenna

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVA PER STABILIMENTO BALNEARE IN LOCALITÀ MARINA DI RAVENNA VIALE DELLE NAZIONI N. 420

PREMESSA

Il Comune di Ravenna, titolare della funzione amministrativa per il rilascio, rinnovo e ogni altra variazione inerente le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 3 c. 3 lett. a) della L.R. n. 9 del 31/5/2002 e s.m.i. "*Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale*" e in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 1853/2019 P.G. n. 143517 del 25/7/2019, ad oggetto "Approvazione bando per l'assegnazione di una concessione demaniale marittima con finalità turistico ricreativa per stabilimento balneare in località Marina di Ravenna Viale delle Nazioni n. 420" e di quanto previsto dal Piano dell'Arenile approvato con delibera di C.C. n. 40441/52 nella seduta del 17/3/2016 e modificato con Delibera di C.C. n. 19509/8 nella seduta del 29/1/2019, intende assegnare, con procedura comparativa ad evidenza pubblica (procedura aperta), una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa per l'utilizzo di un'area del pubblico demanio marittimo ubicata nel territorio del Comune di Ravenna, località Marina di Ravenna in Viale delle Nazioni n. 420, destinata all'esercizio di stabilimento balneare.

L'uso di tale bene sarà regolato dall'atto di concessione, dallo strumento urbanistico vigente (RUE - Piano dell'arenile), nonché dalle norme del Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 328 del 15/2/1952, dalla L.R. n. 9/2002, dalle altre norme che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e dalle vigenti ordinanze marittime.

Non rientrando la presente procedura nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs 18/4/2016, n. 50, eventuali richiami al D. Lgs n. 50/2016 devono essere intesi con esclusivo riferimento agli articoli espressamente richiamati.

Il RUE - Piano dell'Arenile approvato con delibera di C.C. n. 40441/52 nella seduta del 17/3/2016 e modificato con Delibera di C.C. n. 19509/8 nella seduta del 29/1/2019, è consultabile a questo indirizzo web: <http://rup.comune.ra.it/RUE/Piano-Arenile>

ART. 1 FINALITÀ

L'obiettivo prioritario della presente procedura è quello di riqualificare l'area dell'ex "Bagno militare", al fine di dare attuazione al Piano dell'arenile, mediante la demolizione dei manufatti presenti e la ricostruzione di un nuovo stabilimento balneare e lo sviluppo di un programma di gestione del medesimo, nell'obiettivo della miglior qualificazione dell'offerta turistico ricreativa e della soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei clienti, mediante un'organizzazione dello stabilimento tendente ad un livello qualitativamente ottimale in relazione alla propria conformazione strutturale e funzionale, nonché al numero degli utilizzatori.

Si rende noto che il Comune di Ravenna ha approvato il progetto definitivo di Riqualificazione accessibilità e aree retrostanti agli stabilimenti balneari dei Lidi del Comune di Ravenna Parco Marittimo 1° Stralcio (Marina di Ravenna - Punta Marina), pertanto il progetto di riqualificazione dell'area concessionata dovrà risultare coerente con il succitato progetto di riqualificazione.

La gestione dei beni demaniali marittimi si ispira ai principi dello sviluppo sostenibile e della salvaguardia delle risorse del territorio, pertanto sono consentite solo utilizzazioni che non compromettano le risorse ambientali, la fruibilità dei beni demaniali marittimi e che siano compatibili con le caratteristiche e le finalità primarie del bene demaniale stesso, in conformità alla normativa legislativa e codicistica vigente e nel rispetto delle peculiarità ambientali dei luoghi e della località.

ART. 2 OGGETTO

La concessione demaniale che si intende rilasciare riguarda lo stabilimento balneare in precedenza gestito dall'Esercito italiano (ID 6438) ed ubicato sul litorale del comune di Ravenna in località Marina di Ravenna Viale delle Nazioni n. 420, composto dagli immobili costituenti lo stabilimento balneare e la spiaggia asservita, individuato nella Tavola P.1.09 dell'Elaborato Prescrittivo del Piano dell'Arenile e denominato "Bagno Ex Militare" con codice identificativo 05.021.

In dettaglio l'area oggetto del presente bando è disciplinata dagli elaborati prescrittivi del Piano dell'Arenile: N.T.A., tavole degli Elementi del Piano e Tabella delle Superficie Coperte e risulta avere una superficie complessiva di mq 1.400, di cui mq 94 di superficie precaria fissa. La Tavola P.1.09 e la Tavola dei Vincoli e degli Habitat G.1.05 del Piano dell'Arenile e l'estratto di mappa catastale relativo al compendio demaniale (particelle 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1733) sono allegati al presente Bando quale **Allegato 1**.

Il compendio demaniale marittimo di che trattasi risulta essere da tempo in disuso, attualmente presenta uno stato di degrado sia negli immobili che nelle aree scoperte. L'area non è allo stato fruibile stante la fatiscenza degli immobili, la mancanza di impianti e l'assenza di allacciamenti ai pubblici servizi. L'area è oggetto di misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, finalizzate ad impedire l'accesso dall'esterno alla medesima area. Le misure di sicurezza mantenute nel sito sono ritenute indifferibili ed urgenti, in quanto tese alla prevenzione degli infortuni ed alla tutela della pubblica e privata incolumità. Considerato che l'accesso ai beni predetti è vietato dall'ordinanza sindacale TL n° 1380 emessa in data 4/9/2018 (P.G. n. 156893 del 6/9/2018), per partecipare alla procedura, quindi prima della presentazione della domanda, il legale rappresentante dell'operatore economico o un dipendente da questi delegato deve, a pena di esclusione, prendere visione dello stato dei luoghi e dell'area oggetto di concessione mediante sopralluogo concordato con l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Ravenna (Tel. 0544 482880).

Costituisce condizione essenziale ed imprescindibile per la partecipazione alla gara che l'aspirante concessionario provveda alla demolizione dei manufatti presenti ed alla realizzazione di un nuovo stabilimento balneare, affinché la struttura diventi operativa per la stagione balneare 2020, salvo quanto previsto all'art. 8. A tal fine si rende noto che l'Amministrazione dell'Esercito Italiano, Forze Operative Nord - 6° Reparto Infrastrutture di Bologna, con nota registrata al ns. P.G. n. 177479 del 24/10/2017, ha comunicato che dalle verifiche effettuate in loco si evince che l'area in argomento è priva di materiali contenenti amianto.

L'ammontare degli investimenti sarà valutato ai fini dell'ammortamento per stabilire la durata della concessione.

Nell'area demaniale che si affida in concessione qualsiasi intervento dovrà rispettare gli strumenti urbanistici comunali vigenti e/o adottati e tutti i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti, compresa la normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche. La fruibilità per il godimento degli spazi e delle strutture dello stabilimento balneare deve essere garantita a tutti i frequentatori, con particolare attenzione ai diversamente abili. La progettazione, realizzazione e gestione del nuovo stabilimento balneare dovranno minimizzare gli impatti negativi sull'ambiente naturale e paesaggistico circostante, al fine di garantirne la conservazione e un corretto inserimento paesaggistico dell'intervento.

Nell'ambito dell'area potranno essere realizzati eventi ed iniziative, nel rispetto delle vigenti normative, previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie, anche relative al posizionamento di strutture precarie temporanee funzionali alla realizzazione dell'evento o dell'iniziativa.

Le strutture temporanee suddette potranno essere installate e mantenute nel periodo della stagione balneare estiva, così come definita annualmente dall'ordinanza balneare vigente.

ART. 3 DURATA DEL RAPPORTO CONCESSORIO

La concessione avrà la durata minima di anni 6. Potrà avere durata superiore ai 6 anni e comunque non superiore a 20 in relazione all'entità ed alla rilevanza economica delle opere da realizzare, in base a quanto definito dal Piano di ammortamento, previa verifica di congruità dello stesso da parte degli Uffici competenti.

Sono fatte salve:

- le possibilità di revoca e di decadenza previste rispettivamente agli artt. 42, comma 2 e 47 del Codice della Navigazione,
- eventuali proroghe consentite da leggi statali o regionali.

La scadenza della concessione è regolata dall'art. 49 del Codice della Navigazione e dall'art. 31 del D.P.R. n. 328/1952.

ART. 4 SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono concorrere all'assegnazione della concessione i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs 18/4/2016, n. 50 che risultino essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti **requisiti di ordine generale**:

- a) insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016,
- b) assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 in materia di antimafia,
- c) essere in regola con il pagamento di canoni concessori e/o addizionali regionali relativi ad altre eventuali aree demaniali marittime e/o indennizzi per eventuali occupazioni abusive di aree demaniali marittime.

I soggetti che intendono partecipare devono dichiarare di essere in possesso, a pena di esclusione, del seguente **requisito di idoneità tecnica e professionale**: essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

I candidati attestano il possesso dei requisiti sopra specificati mediante la dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

In sede di partecipazione i concorrenti potranno rendere la dichiarazione mediante il modulo allegato al presente bando di cui al successivo art. 9.

ART. 5 CANONE CONCESSORIO E IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI

La concessione è soggetta al pagamento del canone concessorio annuale da corrispondersi in via anticipata e dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato nelle misure rispettivamente stabilite dal D.L. n. 400 del 5/10/1993 (convertito dall'art. 1 c. 1 della L. n. 494/93) e s.m.i. e dall'art. 9 della L.R. n. 9/2002 e s.m.i..

L'area risulta attualmente inserita tra le aree di normale valenza turistica, come disposto dalla D.G.R. n. 1246/2014, con la conseguente applicazione dei canoni previsti per aree di categoria B, così come regolati dal D.L. n. 400/93, convertito con L. n. 494/93.

In particolare, il canone annuo dovuto dall'assegnatario sarà aggiornato annualmente secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 251, della L. n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni e dalla D.G.R. n. 1078 del 27/7/2009.

ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE

L'assegnazione avverrà a favore del soggetto che offra le maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico (art. 37 Cod. Nav.), tenendo anche conto, in particolare, della destinazione del bene demaniale in rapporto con gli interessi della collettività comunale e dell'offerta complessiva di servizi finalizzati alla pubblica fruizione ed alla qualità dell'offerta turistico ricreativa.

La concessione verrà assentita con le procedure definite dalle direttive regionali approvate con D.C.R. n. 468 del 6/3/2003 e nel caso di concorrenza di più domande è preferita la proposta che meglio risponda qualitativamente e quantitativamente ai seguenti parametri di valutazione:

- I. **Qualità ed eco-compatibilità del progetto di realizzazione del nuovo stabilimento:** max 60 punti, così ripartiti:
 - a) qualità e soluzioni architettoniche (composizione, ecosostenibilità, carattere estetico e design, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente) punti 25,
 - b) efficientamento energetico (tecnologie e metodologie volte a favorire il risparmio energetico e idrico e l'utilizzo di fonti energetiche alternative, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente) punti 5,
 - c) qualità dell'inserimento della proposta nel contesto ambientale (organizzazione degli spazi, valorizzazione del contesto di intervento, armonizzazione ed integrazione dell'intervento con il contesto ambientale) punti 5,
 - d) individuazione dei materiali da utilizzare (resistenza, durabilità, qualità estetica ed inserimento nel contesto), costi di gestione e manutenzione punti 10,

- e) fruibilità e funzionalità delle soluzioni utilizzate per l'organizzazione dello spazio dedicato al transito pedonale con particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente (modalità di organizzazione dei percorsi con soluzioni innovative per il superamento delle barriere architettoniche coerenti con l'insieme architettonico e nel rispetto della sostenibilità ambientale) punti 5,
- f) mitigazione dell'impatto ambientale generato dal cantiere e dalle lavorazioni (efficacia delle procedure, delle azioni e degli interventi proposti al fine di contenere e mitigare l'impatto ambientale nei riguardi delle attività presenti nel contesto) punti 5,
- g) procedure organizzative e modalità di gestione riguardanti i rifiuti prodotti in cantiere (accorgimenti, procedure interne e logistica specifica del cantiere per l'individuazione delle aree destinate all'accumulo di rifiuti, modalità e cadenza del trasporto in discarica e gestione della documentazione derivante dal conferimento) punti 5,

II. Valorizzazione dell'area e dell'offerta balneare: max 40 punti, così ripartiti:

- h) modalità di organizzazione dei servizi (presidi igienico-sanitari e pulizia, somministrazione: km zero, diete particolari per allergie, intolleranze, tipologie di servizi fruibili da parte delle categorie deboli o svantaggiate oltre lo standard minimo obbligatorio per legge, ecc..., attività attrattive per varie fasce d'età e di utenza, eventi, modalità informative e di comunicazione agli utenti) punti 13,
- i) precedente esperienza professionale significativa rappresentata mediante una sintetica scheda nella quale venga indicato il tipo di attività (gestione di stabilimento balneare con somministrazione annessa o pubblico esercizio), la localizzazione, il periodo e il fatturato generato dalla medesima. Tale scheda rappresentativa sarà valutata con riferimento all'analogia del precedente servizio svolto rispetto a quello oggetto del presente bando punti 9,
- j) struttura organizzativa adottata dall'impresa (numero di addetti, qualifica professionale ed esperienza del personale impiegato) punti 5,
- k) mezzi ed attrezzature utilizzate dall'impresa (adeguatezza delle attrezzature e dei mezzi per la gestione dello stabilimento, anche in relazione ai riflessi sulla qualità ambientale) punti 5,
- l) progetti di stagionalizzazione dello stabilimento punti 4,
- m) presenza di defibrillatore punti 4.

L'assegnazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato ed avrà luogo anche in caso di una sola domanda valida e idonea. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'assegnazione della concessione qualora

nessuna proposta raggiunga il punteggio minimo di 60 punti complessivi. In caso di parità di punteggio tra più istanti si procederà, tra questi, a licitazione privata in rialzo sul canone concessorio di cui al precedente art. 5, così come previsto all'art. 37 c. 3 del Codice della Navigazione.

ART. 7 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta è corredata da una **garanzia provvisoria pari ad € 500,00**.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del disciplinare di concessione, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del disciplinare.

La garanzia provvisoria è costituita in contanti, con bonifico, assegno circolare, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Ravenna sul seguente conto: IT76 H 06270 13199 T20990000002, specificando, nella causale, la dicitura: "*Garanzia provvisoria bando per concessione demaniale marittima Viale delle Nazioni n. 420 Marina di Ravenna*". Copia della ricevuta bancaria di deposito della somma va inserita all'interno della BUSTA A DOCUMENTAZIONE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle domande.

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 328 del 15/2/1952, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, il concessionario dovrà costituire, prima del rilascio dell'atto concessorio, idonea **garanzia definitiva per un importo pari a due annualità del canone**, mediante deposito cauzionale o fideiussione, con le modalità previste all'art. 1 della L. n. 348/1982, il cui beneficiario sia individuato congiuntamente nei seguenti soggetti: Agenzia del Demanio, Regione Emilia-Romagna e Comune di Ravenna, ovvero attestare l'adesione ad una garanzia collettiva rilasciata in favore dell'associazione di operatori balneari a cui aderisce. La fideiussione, cointestata allo Stato, alla Regione Emilia-Romagna e al Comune, sarà rilasciata a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, che si concretizzano, in via esemplificativa e non esaustiva, per lo Stato nella garanzia del versamento dei canoni o nella garanzia di poter provvedere d'ufficio alla eventuale remissione dei luoghi in pristino stato allo

scadere della concessione qualora non vi provveda il concessionario, per la Regione o il Comune con riguardo alle modalità di esercizio delle attività oggetto della concessione, così come stabilito con Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 102 del 6/7/2000. La fideiussione dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- I. la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al Concessionario dalla concessione demaniale marittima anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della polizza, purché l'Amministrazione ne abbia avuto notizia durante la validità della polizza stessa;*
- II. la garanzia resta valida fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione;*
- III. l'intendimento, da parte del fideiussore, di non procedere al rinnovo della fideiussione al contraente alla sua scadenza o di procedere alla sua revoca, sia comunicato all'Amministrazione in tempo utile per consentire la costituzione, da parte del Concessionario, di garanzia reale;*
- IV. il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi del premio, non è opponibile all'Amministrazione ai fini della validità della garanzia;*
- V. il fideiussore provveda al pagamento dell'intera somma garantita, a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione;*
- VI. il fideiussore rinunci al beneficio della preventiva escussione di cui al 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile.*

In caso di inadempienza l'amministrazione potrà incamerare, in tutto o in parte, la cauzione, oppure rivalersi su di essa per il soddisfacimento di crediti o per il rimborso di spese, anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la garanzia prestata.

ART. 8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario assume inoltre a proprio carico i seguenti ulteriori obblighi:

- mantenimento in sicurezza dell'area in concessione fino all'avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo stabilimento balneare, inibendone l'accesso a terzi con apposite recinzioni e segnalazioni;
- demolizione dei manufatti esistenti e ripristino dello stato dell'area del "Bagno militare" entro il termine di tre mesi dalla data di rilascio della concessione demaniale, salvo proroga concessa dall'amministrazione comunale;
- realizzazione delle opere proposte in progetto a regola d'arte e con tutte le certificazioni di legge, di conformità finale ed i collaudi ed apertura dell'attività entro la stagione balneare

2020, salvo eventuali proroghe riconosciute ed approvate dalle Amministrazioni competenti, motivate e legate alle congrue tempistiche relative all'ottenimento dei prescritti pareri, autorizzazioni e titoli abilitativi o diverse motivazioni straordinarie e comunque entro e non oltre la stagione balneare 2021;

- realizzazione e collegamento degli impianti tecnologici alla rete pubblica (fognatura bianca e nera, ecc...);
- costituzione di polizza fideiussoria, con garanzia a prima richiesta, a garanzia della demolizione delle strutture esistenti presso il “Bagno militare” per l'importo di € 20.000,00 e per la durata di un anno, fatta comunque salva espressa liberatoria del Comune in esito alla verifica del corretto adempimento delle operazioni di demolizione;
- indicazione del soggetto che eseguirà i lavori di demolizione dei manufatti esistenti e di realizzazione del nuovo (concessionario o impresa terza),
- presentazione, prima del rilascio della concessione, della domanda di concessione demaniale marittima, redatta sul modello D1 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in regola con la disciplina dell'imposta di bollo,
- rispettare le previsioni del progetto di Riqualificazione accessibilità e aree retrostanti agli stabilimenti balneari dei Lidi del Comune di Ravenna Parco Marittimo 1° Stralcio (Marina di Ravenna - Punta Marina) di cui all'art. 1,
- l'attuazione delle prescrizioni minime per i servizi di salvataggio e di primo soccorso, mediante addetti in possesso di idonea qualifica professionale,
- l'attuazione delle prescrizioni per la sicurezza dei clienti e del personale impiegato per quanto attiene alla struttura, le attrezzature, la spiaggia, lo specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare, gli impianti ed i servizi offerti,
- l'attuazione delle prescrizioni minime per la manutenzione dell'arenile, delle infrastrutture, degli arredi e delle attrezzature,
- l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito all'area concessionata per il raggiungimento della battigia anche al fine della balneazione,
- il pagamento della tassa sui rifiuti,
- oneri derivanti dal rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative e contrattuali in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi compresi gli standard sociali minimi di cui al D.M. 6/6/2012 in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura;

- oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia ambientale, ivi compreso il corretto conferimento dei rifiuti derivanti dall'attività di demolizione, per le successive attività di recupero/smaltimento dei medesimi,
- tutte le spese dipendenti dalla domanda di concessione, le imposte, le tasse, i canoni, i diritti ed ogni altro onere fiscale vigenti al momento della sottoscrizione dell'atto.

ART. 9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno far **pervenire esclusivamente all'Ufficio Archivio e Protocollo Piazza del Popolo n. 1 – 48121 Ravenna, entro e non oltre il giorno 11 settembre 2019 alle ore 12,30 e a pena di esclusione**, la domanda di partecipazione in apposito plico esclusivamente in uno dei seguenti modi:

- consegna diretta a mano o tramite terzi al suddetto ufficio nelle seguenti giornate ed orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
- consegna tramite servizio postale.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse alla destinazione sopra indicata in tempo utile. **Non saranno considerate valide le domande che perverranno al succitato Ufficio oltre il termine sopra indicato:** farà fede della data e ora di arrivo esclusivamente la ricevuta dell'Ufficio Archivio e Protocollo.

Il plico, **a pena di esclusione**, dovrà rispettare le seguenti indicazioni tassative:

- essere non trasparente,
- essere chiuso e adeguatamente sigillato con nastro adesivo o ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura,
- riportare in modo ben visibile, oltre all'indirizzo del Comune ed agli estremi del mittente, la seguente dicitura: **"Bando per l'assegnazione di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa per stabilimento balneare in località Marina di Ravenna Viale delle Nazioni n. 420"**;
- contenere al proprio interno due buste, contraddistinte rispettivamente con le lettere "A" e "B", che dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate con nastro adesivo o ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione e l'indirizzo del mittente oltre alle diciture "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE" e "BUSTA B – OFFERTA TECNICA".

La busta "A", recante la scritta esterna **"BUSTA A - DOCUMENTAZIONE"**, dovrà contenere:

- 1) la **domanda di partecipazione di cui all'Allegato 2** indicante le generalità del concorrente e del legale rappresentante, datata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri di rappresentanza (da dimostrare allegando idonea documentazione);
- 2) la documentazione comprovante la costituzione della **cauzione provvisoria** di cui all'art. 7;
- 3) la **dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato 3**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, con allegato un documento di identità valido del sottoscrittore;
- 4) domanda di concessione demaniale marittima redatta sul **modello D1** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, completa del C.D. contenente il file generato dall'applicativo Do.Ri.;
- 5) **Codice etico** dell'imprenditore balneare di cui all'**Allegato 4**, sottoscritto in calce dal legale Rappresentante o da altro soggetto munito di poteri di rappresentanza.

Il mancato inserimento nella busta "A" dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l'esclusione dalla procedura.

La busta "B", recante la scritta esterna "**BUSTA B - OFFERTA TECNICA**", dovrà contenere la seguente documentazione tecnica:

- a) **Progetto di fattibilità tecnico-economica** di cui all'art. 23 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., tale da consentire la valutazione degli elementi di Qualità ed eco-compatibilità del progetto di realizzazione del nuovo stabilimento elencati al precedente art. 6,
- b) **Progetto di gestione dello stabilimento**, tale da consentire la valutazione degli elementi di Valorizzazione dell'area e dell'offerta balneare elencati al precedente art. 6, ivi compresa la precedente esperienza professionale,
- c) **Piano economico-finanziario** che esponga distintamente gli investimenti previsti ed i tempi di ammortamento proposti per le seguenti opere: demolizione del "Bagno militare" e realizzazione del nuovo stabilimento. Il Piano riporterà lo sviluppo del conto economico e dello stato patrimoniale di previsione, nonché i flussi di cassa attesi per tutto l'arco temporale di durata della concessione.
- d) **Asseverazione** a firma di un tecnico abilitato di conformità del progetto al Piano dell'arenile e alle vigenti disposizioni di legge.

La documentazione di cui ai sopraelencati punti a)-d) deve essere firmata da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale e dal legale Rappresentante o da un procuratore del candidato.

Il mancato inserimento nella busta “B” dei documenti di cui ai punti a), b), c), d) con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l’esclusione dalla procedura.

ART. 10 ESPLETAMENTO DELLA GARA E DISPOSIZIONI VARIE

Per la valutazione delle offerte, successivamente al termine per la presentazione delle domande di partecipazione, verrà nominata una apposita Commissione di valutazione che, verificata l’integrità e la correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine perentorio di scadenza di cui all’art. 9 che precede, procederà all’apertura dei plichi individuati con le lettere “A” e “B” per la verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo ai concorrenti, al fine della loro ammissione alla selezione, sulla base della regolarità della documentazione e della completezza e correttezza delle dichiarazioni, in seduta pubblica il giorno **17 settembre 2019 alle ore 9.30**, presso la Sala riunioni del Servizio SUAP e Attività Economiche Via Mura di Porta Serrata n. 11 - 4° piano.

Le offerte tecniche saranno sottoposte, in seduta riservata, all’esame della Commissione di valutazione, che attribuirà a ciascuna offerta il relativo punteggio, sulla base di quanto indicato al precedente art. 6, formulerà la graduatoria finale e provvederà all’assegnazione in via provvisoria.

La graduatoria provvisoria è pubblicata per 15 giorni all’Albo pretorio del Comune di Ravenna per l’acquisizione di eventuali osservazioni da parte degli interessati.

Decorso tale termine e previo esame delle eventuali osservazioni pervenute, il Responsabile del procedimento approverà la graduatoria definitiva e ne comunicherà l’esito a tutti i concorrenti. La graduatoria avrà validità di tre anni decorrenti dalla relativa approvazione in via definitiva.

L’assegnatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 328/1952, previo pagamento dell’imposta di registro, a semplice avviso scritto del Comune. Nel caso in cui l’assegnatario non sottoscriva l’atto nel termine perentorio fissato nell’avviso, si procederà, con apposita determinazione del Dirigente comunale, da notificare all’interessato, alla revoca dell’assegnazione.

Il concessionario dovrà conformare il progetto presentato sulla base delle eventuali condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio dei titoli necessari alla realizzazione e gestione dello stabilimento.

Il presente bando verrà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio comunale, nonché sull’indirizzo internet del Comune di Ravenna (<http://www.comune.ra.it/>).

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando gli interessati potranno rivolgersi alla Dott. ssa Silvia Di Nardo (tel. 0544/482032-482051 fax 0544/482677 e-mail sviluppoeconomico@comune.ra.it)

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Bando. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Comune di Ravenna fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte nell'ambito del presente affidamento, si segnala che:

-i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa;

-i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dal Comune di Ravenna potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Ravenna, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il Contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 del Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'art. 4, c. 1, lett. e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 del Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale del Comune di Ravenna che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici dell'Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. n. 241/1990;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, c. 3, del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dall'Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per l'Amministrazione e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'aggiudicatario. Inoltre i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Ravenna nella persona del Dirigente Alessandro Martinini; Responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento Alessandro Martinini.

Ravenna, 25/7/2019

Il Dirigente

Dott. Alessandro Martinini

(documento firmato digitalmente)